



REPUBBLICA ITALIANA

125/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Antonietta Bussi	Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **59408** del registro di segreteria, proposto da

PROVINCIA DI TERAMO (c.f. 80001070673), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Camerini (c.f. CMRFNC64D03A345F, pec: francesco.camerini@pecordineavvocatilaquila.it) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dello stesso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
con sede in Roma, via Ciriaco il Grande 21, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Preden, (c.f. PRDSRG72L16H501O, pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it); Antonella Patteri, (c.f. PTTNNL60E49D665K, pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Giuseppina Giannico, (c.f. GNNGPP70B57D883T, pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it); Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U, pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B; pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all'atto di costituzione,

e

omissis (c.f. *omissis*), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Referza, (c.f. RFRPTR59M21L103X, pec: pietro_referza@pec-avvocatiteramo.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Leonardo Greppi n. 77, presso lo studio dell'avv. Antonio Ruggero Bianchi, come da memoria di costituzione,

avverso

la sentenza n. 72/2020 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, depositata in data 7 agosto 2020;
VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all'udienza dell'11 aprile 2024, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore cons. Stefania Petrucci, l'avv. Francesco Camerini per la Provincia appellante, l'avv. Pietro

Referza per *omissis* e l'avv. Antonietta Coretti per l'Inps

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 28 ottobre 2021, la Provincia di Teramo ha interposto appello avverso la sentenza n. 72/2020 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo che ha definito il giudizio pensionistico instaurato con atto di riassunzione proposto dall'Inps in seguito alla sentenza n. 657/2018 della Seconda Sezione Giurisdizionale centrale di Appello che, accolti gli atti di gravame della Provincia di Teramo e dell'Inps, aveva rinviato la causa alla Sezione di *prime cure* per la definizione nel merito delle domande di rivalsa dell'Inps nei confronti della Provincia di Teramo, nonché da parte di quest'ultima verso il pensionato *omissis*.

La sentenza, oggetto di odierno gravame, ritenuto oramai definitivo l'accertamento circa la sussistenza dell'indebito pensionistico, accoglieva il ricorso in riassunzione dell'Inps, condannando la Provincia di Teramo a rifondere all'Inps l'importo di euro 519.370,20, oltre interessi legali ed il *omissis*, già dirigente dell'Ente, a rifondere alla Provincia l'importo di euro 240.930,64, oltre interessi legali, con compensazione delle spese.

La Provincia appellante deduce, in primo luogo, che la vicenda in esame traeva avvio dall'istanza del 27 giugno 2009 con la quale *omissis*, dirigente in servizio presso la Provincia di Teramo, presentava, senza preavviso, domanda per il collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1° luglio 2009. Sulla base di quanto trasmesso dalla Provincia che qualificava il *omissis* direttore generale

dell'Ente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la sede Inpdap di Teramo gli attribuiva, con determinazione dirigenziale del 7 luglio 2009, la pensione nella misura annua lorda di euro 125.791,98, poi rettificata in euro 125.836,77.

A seguito delle risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti dalla Ragioneria Generale dello Stato, la Provincia di Teramo rettificava il trattamento pensionistico rilevando che il *omissis*, al momento del pensionamento, non ricopriva il ruolo di direttore generale, ma solo di dirigente dell'ente; pertanto, la sede Inps ricalcolava *in peius* il trattamento pensionistico, nell'importo di euro 73.691,91 e con decorrenza dal novembre 2014.

Il *omissis* adiva, pertanto, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo per sentir riconoscere e dichiarare il proprio diritto alla percezione del trattamento pensionistico nella misura inizialmente stabilita dall'Inpdap, mentre l'Inps adiva la medesima Sezione territoriale per accertare e dichiarare la legittimità dell'azione di recupero attivata nei confronti della Provincia di Teramo, per ottenerne la condanna al pagamento di euro 278.439,56, oltre interessi. Con ulteriore ricorso depositato il 29.7.2015, identico al primo già proposto, il *omissis* instava nuovamente la Sezione abruzzese per l'accertamento del proprio diritto alla conservazione dell'originario trattamento pensionistico.

Con la sentenza 118/2015, depositata il 9 dicembre 2015, il Giudice unico accoglieva il ricorso del *omissis*, dichiarando il diritto dello stesso al godimento del trattamento pensionistico come da originaria

determinazione Inpdap del 22.7.2009, modificata in data 3.11.2010 e respingeva ogni altra domanda, condannando l'Inps e la Provincia a rifondere al medesimo le spese di lite, in misura del 50% ciascuno, nonché l'Inps a rifondere alla Provincia le spese di giudizio, oltre accessori.

Avverso tale decisione l'Inps proponeva appello, mentre la Provincia di Teramo proponeva appello incidentale chiedendo, in subordine, che, nel caso di accoglimento dell'appello dell'Inps, fosse accolta la domanda di rivalsa, formalmente riproposta in sede di gravame nei confronti del *omissis*, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 538/1986 per asserito fatto doloso dell'interessato nell'ottenimento di un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta.

La Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, con sentenza n. 657/2018, accoglieva sia l'appello dell'Istituto previdenziale che l'appello incidentale della Provincia di Teramo, rinviando la causa alla Sezione abruzzese per definire *"il merito delle domande di rivalsa dell'INPS in confronto della Provincia di Teramo, nonché da parte di quest'ultima verso il pensionato omissis"*.

All'esito del giudizio di rinvio dinanzi al Giudice di *prime cure*, veniva emanata la sentenza oggetto dell'odierno gravame da parte della Provincia di Teramo che, con il primo motivo di doglianza, ribadisce che, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 538/1986, non può esservi rivalsa nel caso in cui sia stato liquidato un trattamento superiore a quello dovuto per errore da attribuire al fatto doloso dell'interessato.

Secondo la Provincia appellante, la comunicazione trasmessa all'Istituto previdenziale subito dopo il collocamento in quiescenza del *omissis* ha tratto origine non da un errore materiale del compilatore, bensì dal “contratto aggiuntivo” del 18 maggio 2009 che aveva consentito al *omissis* di permanere nell'incarico di direttore generale sino al collocamento a riposo avvenuto il 30 giugno 2009; tuttavia, trattandosi di incarico *ex art. 108 Tuel* destinato a cessare nel momento stesso in cui viene a cessare dalla carica l'amministratore che lo aveva conferito, avrebbe dovuto considerarsi che il Presidente della Provincia che aveva attribuito tale incarico (mediante il “contratto aggiuntivo” su richiamato), era cessato il 12 giugno 2009, per effetto della proclamazione dei nuovi eletti, con conseguente cessazione del *omissis* dalle funzioni di direttore generale.

Ad avviso della Provincia di Teramo, inoltre, erroneamente il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto che le questioni afferenti alla riliquidazione in *peius* del trattamento pensionistico fossero da reputarsi definitivamente giudicate dalla sentenza n. 657/2018 della Seconda Sezione Giurisdizionale di Appello.

Osserva, al riguardo, la Provincia appellante che la pensione inizialmente assegnata al *omissis* era coerente con l'incarico di direttore generale prorogato dal contratto del 18 maggio 2009 da ritenersi validamente concluso in quanto non contrario alla legge e giustificato sia dalla situazione emergenziale determinata dal sisma dell'aprile 2009 che dalla considerazione che il contratto alle dipendenze di enti pubblici, ancorché nullo, produce comunque

effetto, anche ai fini previdenziali, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Con il secondo motivo di gravame, la Provincia di Teramo insiste per la sussistenza del dolo del pensionato sostenendo che quest'ultimo, direttore generale sin dal 2000, era certamente consapevole, al momento della presentazione della domanda di collocamento a riposo, di non rivestire più la carica di direttore generale della Provincia posto che, in applicazione del predetto art. 108 Tuel, nel periodo compreso tra il 12 giugno 2009 e la data del collocamento a riposo, era tornato ad essere un semplice dirigente dell'ente.

Tale consapevolezza era, secondo l'Ente, posseduta dal *omissis* anche nel momento in cui sottoscriveva il contratto per la proroga a termine dell'incarico di direttore generale con il Presidente dell'ente in scadenza di mandato che avrebbe dovuto essere reso edotto proprio dal *omissis* della normativa in materia.

Con il terzo motivo di gravame, la Provincia si duole di essere stata condannata dalla sentenza di primo grado a pagare all'Inps l'intero importo corrisposto da detto Istituto al *omissis* e quindi anche le somme corrisposte dopo la revoca del primo trattamento pensionistico.

Secondo la Provincia, non essendovi stata sentenza di condanna, l'Inps avrebbe erroneamente dato esecuzione ad una sentenza solo dichiarativa, così ripristinando il trattamento pensionistico e pagando i ratei arretrati al *omissis* senza attendere l'esito dell'impugnazione; da

tanto deriverebbe che la sentenza gravata avrebbe erroneamente condannato la Provincia a rivalere l'Inps dei ratei pensionistici erogati dall'Istituto al *omissis* sino al mese di aprile 2019.

Con il quarto motivo di doglianza, la Provincia lamenta che il Giudice territoriale, ritenendo applicabile l'art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973, *"ha escluso che il dott. omissis, versando in buona fede, e quindi in situazione soggettiva riconducibile al "legittimo affidamento" sia tenuto a rimborsare alla Provincia quanto dalla stessa dovuto, in rivalsa, all'INPS per il periodo decorso tra l'attribuzione del primo trattamento pensionistico e la prima sentenza di primo grado, poi riformata in sede di appello dalla Sez.II"*.

Ad avviso della Provincia appellante, i principi sanciti dalla sentenza n. 2/QM/2012 delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale possono operare nel rapporto tra Istituto erogatore e percettore del trattamento pensionistico, ma non sarebbero applicabili nel rapporto interno tra il *omissis* e la Provincia rispetto al quale opererebbe, invece, l'art. 8 del d.P.R. n. 538/1986 che prevede la rivalsa dell'ente di appartenenza del dipendente nei confronti di quest'ultimo, prescindendo dalla situazione di buona fede e di legittimo affidamento del percettore.

Secondo la Provincia, inoltre, risulterebbe ingiusta la condanna alla refusione all'Inps dell'ammontare lordo della pensione, comprensivo anche di somme non percepite dal *omissis* perché ritenute alla fonte e versate dall'Inps quale sostituto, dovendosi tener conto che solo l'Istituto previdenziale avrebbe titolo per chiedere il rimborso alle

amministrazioni che hanno introitato le somme oggetto della sostituzione.

In conclusione la Provincia di Teramo, parte appellante chiede, in via principale, di respingere la domanda proposta dall'Inps nei confronti della Provincia di Teramo in quanto l'Istituto appellato non ha diritto di rivalsa nei confronti dell'ente o comunque perché l'errore contenuto nella dichiarazione trasmessa all'Istituto ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico al *omissis* è da attribuire a fatto doloso di quest'ultimo; in via subordinata, di riconoscere e dichiarare il diritto della Provincia di Teramo alla completa rivalsa nei confronti dell'appellato *omissis*, condannando quest'ultimo a corrispondere all'ente interamente quanto l'ente appellante deve rifondere all'Inps per l'indebito pensionistico, con interessi ed accessori; in via ulteriormente gradata, chiede di rideterminare, nella misura effettivamente dovuta, pari a quella netta percepita in eccesso dal *omissis* sino alla data della sentenza n. 118/2015 (riformata in appello), la somma per la quale la Provincia di Teramo è tenuta a rivalere l'Inps, con esclusione quindi delle somme non percepite dal *omissis*, perché ritenute alla fonte e versate dall'Inps quale sostituto.

In data 16 settembre 2023 la Provincia di Teramo ha depositato un'istanza di rinvio dell'odierno giudizio evidenziando, tra l'altro, che, con sentenza n. 251/2022 depositata il 17 maggio 2022, il Giudice del lavoro di Teramo, in accoglimento parziale della domanda, ha condannato la Provincia di Teramo a chiedere all'Inps e comunque a

procurare che sia riconosciuto e rideterminato il trattamento pensionistico da liquidare a favore del *omissis*, con decorrenza dalla presentazione della domanda di pensionamento, prendendo a riferimento come base retributiva quella dovuta per effetto dello svolgimento di fatto di mansioni di direttore generale e non di dirigente. Il Giudice del Lavoro ha, inoltre, accertato l'invalidità del contratto integrativo del 18 maggio 2009 ritenuto automaticamente risolto alla data dell'11 giugno 2009, ovvero alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia ed ha aggiunto che le funzioni direttoriali "di fatto" svolte dal *omissis* dal 12 giugno 2009 sino al pensionamento rilevano sia ai fini retributivi che ai fini pensionistici e previdenziali.

Con la predetta istanza, la Provincia appellante aggiunge di aver chiesto all'Inps di conformarsi alla pronuncia immediatamente esecutiva e definitiva del Giudice del Lavoro e di aver adito, in assenza di provvedimenti da parte dell'Istituto previdenziale, il Giudice amministrativo al fine di ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Giudice del Lavoro.

Ad avviso della Provincia, l'ottemperanza a cui sarebbe tenuto l'Inps, o per detto Istituto inadempiente, il designando commissario *ad acta* produrrebbe effetti diretti sull'odierno giudizio poiché la nuova determinazione, in via amministrativa, del trattamento pensionistico a favore del *omissis*, con base retributiva individuata nello svolgimento di fatto delle mansioni di direttore generale e non di dirigente, comporterebbe, *ex se*, la cessazione della materia del

contendere.

In data 27 settembre 2023, è stata depositata la memoria difensiva del *omissis* che, dopo aver ricostruito la vicenda, ha ravvisato nella sentenza passata in giudicato emessa dal Giudice del Lavoro di Teramo la sussistenza di un giudicato esterno sopravvenuto con conseguente improcedibilità dell'atto di appello della Provincia di Teramo per cessazione della materia del contendere essendo stato definitivamente riconosciuto il diritto dell'appellato a ricevere il trattamento economico e previdenziale conseguente alla qualifica di direttore generale con la conseguenza che l'esecuzione della decisione del Giudice del Lavoro varrà a soddisfare in concreto l'interesse dell'attuale appellato.

Il pensionato *omissis* ha, poi, contestato i motivi di gravame sollevati dalla Provincia di Teramo eccependo che sulla questione relativa all'inquadramento del lavoratore (direttore generale o dirigente) non sussisterebbe alcun giudicato interno e che il giudizio in tema di eventuale dolo del pensionato costituirebbe questione di fatto non proponibile in sede di impugnazione ed, in ogni caso, tale motivo di doglianza dovrebbe reputarsi privo di fondamento.

In conclusione, l'appellato *omissis* ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ed in via gradata, di respingere l'appello della Provincia di Teramo perché inammissibile ed irricevibile ed, in subordine, privo di fondamento, con vittoria di spese e compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La Provincia di Teramo ha depositato una memoria difensiva in data 28 settembre 2023 ribadendo le conclusioni già contenute nell'atto di appello.

Con memoria depositata in data 2 ottobre 2023, si è costituito l'Istituto previdenziale appellato deducendo che l'accertata legittimità del ricalcolo del trattamento pensionistico sottende l'implicito accertamento dell'esistenza dell'indebito che da quel ricalcolo è scaturito. Al riguardo, l'Inps ha precisato che, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia.

Secondo l'Inps, nel momento in cui la sentenza rescindente ha rilevato la legittimità dell'operazione con la quale è stata riliquidata la pensione nel 2014 ed ha demandato al primo Giudice l'esame della domanda di rivalsa proposta nei confronti della Provincia, quella stessa sentenza di appello, non sottoposta né a ricorso per cassazione né a revocazione, ha sancito, con efficacia di giudicato, la natura indebita delle somme della cui rifusione si discute.

Inammissibili si appalesano, poi, ad avviso dell'Inps, le censure della Provincia circa la sussistenza di un contegno doloso in capo al *omissis* nella determinazione dell'indebito poiché le doglianze che la Provincia dirige verso il capo di sentenza con il quale la Sezione regionale ha esaminato e deciso la questione non evidenzierebbero alcuna violazione di legge o illogicità argomentativa, essendo limitate

alla mera espressione di dissenso verso il convincimento del Giudice.

In ogni caso, per l'Inps, le censure sarebbero infondate poiché in capo agli organi della Provincia deve ritenersi esigibile la medesima conoscibilità della causa di nullità del contratto che l'ente locale oppone al pensionato.

Aggiunge, al riguardo, l'Inps che, nell'ipotesi in cui il motivo di appello in questione dovesse essere accolto, dovrà conseguentemente essere affermato il diritto dell'Istituto a ripetere integralmente l'indebito direttamente dal pensionato, ai sensi del primo comma dell'art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, norma applicabile anche ai trattamenti erogati dalla Cassa dei dipendenti degli enti locali in virtù del rinvio operato dal primo comma dell'art. 8 del d.P.R. n. 538/1986.

L'Inps reputa, inoltre, manifestamente infondata la censura della Provincia appellante secondo cui avrebbe dato corso ad una sentenza dichiarativa rilevando che l'Istituto doveva, necessariamente, conformarsi a quanto statuito dalla pronuncia della Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 118/2015 essendo stato espressamente dichiarato il diritto del pensionato a percepire il trattamento nella misura oggetto della originaria liquidazione.

Secondo l'Inps, infine, il Giudice territoriale avrebbe ben evidenziato che l'obbligazione della Provincia nei confronti dell'Inps ha natura risarcitoria e non già restitutoria, con la conseguenza che alla fattispecie non possono essere estesi i principi alla stregua dei quali deve essere determinato (al netto delle ritenute fiscali) l'ammontare dell'indebito pensionistico oggetto di ripetizione.

L'Istituto ha, pertanto, ribadito che la responsabilità della Provincia nei confronti dell'Istituto è da ascrivere all'inadempimento dell'obbligazione su di essa gravante di trasmettere dati reddituali corretti e verificati. Ne discende che la dimensione dell'obbligazione risarcitoria deve essere determinata a norma dell'art. 1223 del codice civile a tenore del quale il danno risarcibile coincide col pregiudizio economico dato dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l'inadempimento non si fosse verificato.

In conclusione, l'Inps ha chiesto il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 16/2023 depositata in data 10 novembre 2023, è stato richiesto all'Istituto previdenziale, ai fini dell'esatta determinazione degli importi asseritamente spettanti a titolo di rivalsa, di trasmettere un prospetto riepilogativo di calcolo, nonché di indicare l'importo complessivo, distinto al lordo ed al netto, delle somme indebitamente versate dall'Inps al pensionato *omissis* a decorrere dal 1° luglio 2009, data del collocamento a riposo, fornendo, inoltre, separata evidenza delle somme erogate al predetto pensionato in esecuzione della su richiamata sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo n. 118/2015.

In data 7 febbraio 2024, l'Inps, dopo aver richiamato i provvedimenti di liquidazione del trattamento pensionistico in favore del *omissis* determinati, dapprima, sulla base dei dati forniti dalla Provincia di Teramo e, poi, in esecuzione delle sentenze intervenute, ha confermato che l'importo indebitamente versato al

omissis, per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 aprile 2019, ammonta alla somma complessiva lorda di euro 519.370,20 e di euro 323.074,22 al netto.

Con memoria depositata in data 3 aprile 2024, l'Inps ha insistito per il rigetto del gravame ed ha evidenziato che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, con sentenza n. 544/2023, allegata alla predetta memoria difensiva, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza instaurato dalla Provincia di Teramo rilevando, tra l'altro, che la sentenza del Tribunale civile di Teramo *«non ha posto alcun obbligo di rideterminazione del trattamento a carico dell'istituto previdenziale [...]»*.

Con memoria depositata in data 9 aprile 2024, la Provincia di Teramo ha informato la Sezione che la su richiamata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo è stata impugnata dall'Ente, con ricorso iscritto al n. 1860/2024 del registro generale del Consiglio di Stato.

All'udienza dell'11 aprile 2024, le parti presenti hanno insistito per le rispettive conclusioni.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Con l'odierno atto di gravame, la Provincia di Teramo si duole che il Giudice di primo grado, al cui esame il giudizio era stato rinviato, con sentenza n. 657/2018 della Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, esaminato il merito delle domande di rivalsa conseguenti alla modificazione *in peius* del trattamento pensionistico

spettante al *omissis*, ha concluso per la condanna dell'ente alla refusione, in favore dell'Inps, della somma complessiva di euro 519.370,20, oltre interessi legali e per la condanna del pensionato alla refusione, in favore della Provincia, della somma complessiva di euro 240.930,64, oltre interessi legali.

Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare l'istanza di cessazione della materia del contendere sollevata sia dal *omissis*, in sede di costituzione in giudizio, che dalla parte appellante Provincia di Teramo, in sede di memorie difensive.

Con la predetta istanza, la Provincia ed il pensionato *omissis* hanno eccepito che, successivamente al deposito della sentenza oggetto di gravame ed alla proposizione dell'odierno atto di impugnazione, è intervenuta la pronuncia del Giudice del Lavoro di Teramo n. 251/2022, passata in giudicato, come emerge dall'apposita attestazione della Cancelleria rilasciata in data 10 gennaio 2023, che ha accertato lo svolgimento di funzioni direttoriali "*di fatto*" da parte del *omissis*, dal 12 giugno 2009 al 30 giugno 2009 data del pensionamento ed ha dichiarato l'invalidità, per contrasto con l'articolo 108 del D. Lgs n. 267/2000, del contratto integrativo volto alla prosecuzione dello svolgimento delle funzioni di direttore generale oltre il mandato dell'amministrazione conferente l'incarico, ritenendo, pertanto, tale contratto automaticamente risolto alla data dell'11 giugno 2009, ovvero alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia.

Secondo la su richiamata pronuncia del Giudice del Lavoro, le

funzioni di “fatto” di direttore generale ricoperte dal *omissis* rilevano, ai sensi dell’articolo 2126 c.c., sia ai fini retributivi che *“ai fini pensionistici e previdenziali”* con la conseguenza che tali funzioni *“devono essere considerate anche come base retributiva per la quantificazione del trattamento pensionistico spettante”*.

Reputa, tuttavia, il Collegio che la sentenza irrevocabile resa dal Giudice del Lavoro di Teramo riferendosi anche al trattamento previdenziale spettante al *omissis*, impinge, seppure solo parzialmente, in materia rientrante nell’alveo della giurisdizione esclusiva contabile e che, pertanto, non possa reputarsi accoglibile l’istanza di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto giudicato esterno.

Si rammenta, infatti, che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni *“ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (così le pronunce del 18 marzo 1999, n. 152 e del 16 gennaio 2003, n. 573), come quando sia in questione la legittimità dell'atto di recupero di ratei già erogati (Cass. 21 luglio 2001, n. 9968) o comunque la misura della prestazione previdenziale (Cass. S.U., sent. n. 26252/2018).*

Tale giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica si estende, peraltro, anche alle controversie relative all'azione di rivalsa intrapresa ai sensi del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538

(Cass. S.U., sent. n. 11769/2015).

Ed infatti, il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, adito dalla Provincia di Teramo per ottenere l'ottemperanza al giudicato da parte dell'Inps, ha dichiarato, con la sentenza n. 99/2023, depositata, in data 3 aprile 2024, dall'Inps ed agli atti dell'odierno giudizio, l'inammissibilità del ricorso rilevando che l'obbligo di attivarsi per il riconoscimento del trattamento pensionistico è stato posto dal Giudice del Lavoro solo a carico della Provincia ed ha, efficacemente, precisato che la *"giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti su tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza 12 agosto 2021, n. 22745), rende incoercibile tale obbligo con l'azione di ottemperanza"*.

Deve, peraltro, porsi in evidenza che la domanda formulata dal pensionato *omissis* dinanzi al Giudice del Lavoro non appare perfettamente sovrapponibile alla domanda avanzata dinanzi al Giudice unico delle pensioni essendo rivolta, secondo quanto rilevabile dalle conclusioni delle parti riportate nella predetta pronuncia del Tribunale di Teramo ad accertare, tra l'altro, la validità ed efficacia della scrittura privata del 18 maggio 2009, di parziale modifica del contratto di lavoro che ne fissava la scadenza al 30 settembre 2009, nonché l'illecito comportamento della Provincia di Teramo consistito nell'adozione di tali atti con conseguente asserito diritto del *omissis* ad *"essere risarcito dalla Provincia di Teramo del danno conseguentemente sofferto, costituito dalla differenza tra gli importi del*

trattamento pensionistico riconosciuti con determinazione INPDAP numero TE012010463599, comunicata al ricorrente in data 19 novembre 2010 (doc. 33), e quelli minori percepiti e percipiendi per effetto della nuova liquidazione disposta con provvedimento INPS numero TE012014801905”.

Il Collegio è consapevole che l'accertata rilevanza, con sentenza definitiva del Giudice del pubblico impiego, dello svolgimento di fatto delle mansioni di direttore generale *ex art. 2126 c.c.*, con le relative conseguenze a livello retributivo, non può non produrre effetti anche ai fini previdenziali, ma trattasi di una nuova operazione finalizzata al ricalcolo del trattamento pensionistico che richiede la previa verifica delle connesse contribuzioni e che potrebbe ricomprendere anche la determinazione di eventuali arretrati ed accessori di legge, come, peraltro, indicato dallo stesso pensionato in sede di memoria di costituzione ove se ne asserisce la spettanza *“a far data dal mese di dicembre 2018 e fino alla data dell'esecuzione della pronuncia del Giudice Ordinario”*.

Ed infatti, la regola, dettata dall'art. 2126 c.c., di ampia salvaguardia della prestazione resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, copre non solo la prestazione nel sinallagma retributivo, ma si estende anche agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione stessa e nel suo assoggettamento a contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità (Cons. Stato, sent. n. 2285/2014).

Reputa, inoltre, il Collegio che l'incidenza del giudicato esterno in

questione non risulterebbe, in ogni caso, idonea a consentire di pervenire ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere non potendosi ravvisare, nella vicenda all'odierno esame, la sussistenza di una situazione sopraggiunta, riconosciuta ed ammessa da tutte le parti ed idonea a soddisfare integralmente l'interesse dell'appellante azionato in giudizio il cui *thema decidendum* attiene, peraltro, in virtù dell'effetto devolutivo del gravame, esclusivamente alla valutazione del percorso argomentativo del regime delle rivalse definito dal Giudice territoriale e che, come già rilevato, costituiscono questione di fatto (Sez. III App., sent. n. 147/2020).

Si rammenta che, secondo la consolidata giurisprudenza, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere si fonda sul venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio diretto ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa sostanziale ed è collegata a tutte le ipotesi in cui venga in rilievo la sopravvenienza di atti o fatti idonei ad eliminare ogni ragione di contrasto in ordine al diritto o alla posizione fatta valere ed a rendere inutile una specifica pronuncia sull'oggetto della controversia (Cass. civ., ord. n. 2446/2024, n. 5098/2022, Sez. I App., sent. n. 40/2023; Sez. II App. sent. n. 326/2019 e sent. n. 240/2020).

Ritiene, pertanto, il Collegio che non sussistano le su richiamate condizioni per pervenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere considerata la permanenza delle ragioni di contrasto e l'interesse giuridicamente qualificato alla prosecuzione

del processo vantato dall'Istituto previdenziale che, non solo non ha avanzato alcuna richiesta di cessazione della materia del contendere, ma, con le memorie depositate in data 3 aprile per l'odierna udienza, ha insistito con la richiesta di rigetto dell'atto di gravame.

Né appaiono sussistere ragioni di improcedibilità dell'atto di appello, come pure rilevato dal pensionato, non emergendo, in astratto, alcuna impossibilità sopravvenuta o mancanza di interesse al gravame da parte della Provincia appellante che, in tale ipotesi, avrebbe dovuto eventualmente fare istanza di rinuncia agli atti del giudizio.

Il Collegio non reputa, parimenti, sussistenti, ragioni per procedere alla sospensione dell'odierno giudizio richiesta dalla Provincia appellante in udienza considerata l'autonomia del giudizio contabile e l'assenza di un rapporto di pregiudizialità con il giudizio pendente dinanzi al Giudice amministrativo considerato che l'atto di impugnazione in esame attiene, come già rilevato e secondo l'effetto devolutivo dell'appello, solo all'esame del sistema motivazionale seguito in primo grado in tema di rivalse.

Passando all'esame, nel merito, dei motivi di impugnazione sollevati dalla Provincia appellante, ritiene il Collegio che l'atto di appello sia infondato e non meriti accoglimento.

Con il primo motivo di gravame, la Provincia di Teramo deduce che la su richiamata sentenza n. 657/2018 della Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello che disponeva il rinvio della causa al primo Giudice, non avesse accertato e dichiarato l'indebito

pensionistico.

Il motivo di gravame si appalesa infondato considerato che, con la predetta sentenza, oramai passata in giudicato, la Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello accoglieva l'atto di gravame principale dell'Inps e l'appello incidentale proposto dalla Provincia di Teramo avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per l'Abruzzo n. 118/2015 statuendo *"l'obbligo della Provincia di Teramo di rivalere l'Istituto previdenziale di quanto esso ha dovuto versare a titolo di pensione indebitamente percepita da omissis"* e precisando che: *"l'accertamento dell'inesistenza dell'indebito"* da parte del Giudice di primo grado *"aveva determinato l'inammissibilità della domanda di rivalsa"*.

Ne consegue che il Giudice di appello, in accoglimento del gravame proposto dall'Inps, aveva ravvisato la sussistenza dell'indebito pensionistico ed, in accoglimento anche dell'appello incidentale proposto dalla Provincia, aveva disposto la rimessione al Giudice di *prime cure* per la decisione delle domande di rivalsa in quanto implicanti accertamenti di fatto preclusi in sede di impugnazione.

Reputa, inoltre, il Collegio che la questione esaminata dal Giudice di appello non afferiva alla verifica della validità o meno del provvedimento di proroga dell'incarico di direttore generale, ma riguardava la modifica del trattamento pensionistico *"indotta dall'acquisizione della nuova certificazione nella quale si dava atto della diversa posizione funzionale dell'interessato e della conseguenziale necessità*

di procedere ad una diversa liquidazione della pensione”.

La circostanza che tale differente determinazione del trattamento pensionistico conseguiva ai rilievi sollevati dall’Ispettorato Generale di Finanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze in seguito ad una verifica amministrativo-contabile effettuata presso la Provincia di Teramo è questione atta soltanto a giustificare la successiva comunicazione all’Inps da parte dell’ente, restando, comunque, acclarato che la modifica *in peius* recata dal provvedimento di riliquidazione della pensione aveva generato l’indebito.

Anche il secondo motivo di gravame afferente alla sussistenza dell’asserito dolo del pensionato, questione, peraltro, richiamata anche in sede di primo motivo di impugnazione, appare al Collegio infondato avendo il Giudice a cui la causa veniva rinviata provveduto, con ragionamento logico-giuridico immune da vizi, ad esaminare le questioni sottopostegli giungendo ad escludere la sussistenza del dolo da parte del *omissis*.

In particolare, il Giudice di *prime cure* ha tenuto conto che, all’epoca dei fatti, “*si era nel pieno dell’emergenza conseguente al sisma del 2009*” e che il prolungamento dell’incarico, peraltro alquanto breve (previsto per tre mesi, ma svolto per venti giorni), non poteva dipendere solo dalla volontà dell’interessato, ma era stato posto in essere “*in raccordo con i vertici dell’amministrazione (quella uscente, che lo dispose, e quella entrante, che nulla eccepì), come desumibile dal carteggio in atti*”.

Reputa, pertanto, il Collegio che la vicenda in esame debba ritenersi inquadrabile nell’ambito dell’art. 8, comma 2, del d.P.R. 8

agosto 1986 n. 538, ai sensi del quale: *“qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di reversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo”*.

Nella fattispecie in esame, reputa il Collegio che non emerga la prova di alcun elemento doloso a carico del pensionato e che il trattamento erogato dall'Inps conseguiva alla modifica degli elementi informativi e retributivi necessari per la corretta determinazione del trattamento di quiescenza operata dalla Provincia, non risultando, pertanto, imputabile alcun errore all'ente previdenziale, come, peraltro, statuito dalla su richiamata sentenza n. 657/2018 della Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello.

Parimenti infondato, ad avviso del Collegio, si appalesa, poi, il terzo motivo di doglianza della Provincia posto che, ai sensi dell'art. 169, comma 1, c.g.c., le sentenze che pronunciano condanna a favore del pensionato sono provvisoriamente esecutive e pertanto l'Istituto previdenziale, contrariamente a quanto sostenuto dalla Provincia appellante, non doveva attendere l'esito del giudizio di appello, ma, come avvenuto, era tenuto a dare pronta esecuzione alla sentenza della Sezione Abruzzo n. 118/2015 che accoglieva il ricorso del pensionato finalizzato al ripristino del trattamento pensionistico di

direttore generale.

Reputa, inoltre, il Collegio che, correttamente e con ragionamento logico immune da vizi, il Giudice di *prime cure* ha richiamato il disposto dell'art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973 in tema di modifica del trattamento di quiescenza rilevando lo stato di affidamento del pensionato percipiente dovuto anche al decorso di un significativo lasso temporale così distinguendo tale aspetto dalle restituzioni conseguenti, invece, all'annullamento della sentenza provvisoriamente esecutiva della Sezione Abruzzo n. 118/2015 trattandosi di somme che devono essere necessariamente restituite alla controparte.

Ad avviso del Collegio, infine, gli importi oggetto di condanna sono stati correttamente definiti dal Giudice territoriale al lordo, dovendosi considerare l'intero importo versato, con conseguente infondatezza anche del quarto motivo di impugnazione.

Peraltro, dalla documentazione acquisita dall'Inps, in esito all'ordinanza Presidenziale n. 16/2023, i predetti importi di condanna risultano adeguatamente motivati e confermati.

Pertanto, in conclusione, il Collegio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, ritiene, in integrale conferma della pronuncia impugnata, di dover rigettare l'atto di appello della Provincia di Teramo, sotto molteplici ed autonomi motivi.

Le spese di difesa possono essere compensate, stante la particolarità e complessità della vicenda processuale.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante

la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione, rigetta l'atto di appello proposto dalla **PROVINCIA DI TERAMO**, iscritto al n. **59408** del ruolo generale, nei sensi di cui in motivazione.

Spese di difesa compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 16/05/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi